

# STATUTO

## Titolo I: Denominazione – Sede - Durata

**Art.1-** E' costituita l'Associazione "Centri Storici Minori della Campania" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominata "Centri Storici Minori della Campania" - ONLUS -.

**Art.2-** L'associazione ha sede legale.....  
e potrà istituire e chiudere sedi secondarie o sezioni in altri centri mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**Art.3-** La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## Titolo II: Collocazione - Oggetto

**Art.4-** "Centri Storici Minori della Campania" è una libera associazione di fatto, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, dal dc.Lgs.4 dicembre 1997, n°460, nonché dal presente Statuto.

**Art.5-** L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di iniziative di solidarietà e sviluppo socio-economico o di interesse per la collettività, in particolare per la valorizzazione delle realtà culturali, storiche, folkloristiche, di usi e costumi tradizionali, religiose territoriali, di produttività settoriali tipiche ed altre realtà qualificate della società locale.

L'associazione svolge, pertanto, attività nei seguenti settori:

1. Sociale in genere;
2. Istruzione e formazione;
3. Tutela, valorizzazione ed uso dei beni culturali mobili ed immobili, di interesse storico, artistico, archeologico, bibliotecario, archivistico;
4. Tutela, valorizzazione ed uso dei beni paesaggistici, fauna, flora, vegetazione, spontanea, alture, colline, montagne, coste, e rive marittime, lacuali, fluviali anche minore, ecc.;
5. Cultura ed arte locale.

## Titolo III: Attività

**Art.6-** L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende svolgere attività culturali; attività di sostegno; attività di istruzione e formazione; attività

editoriali; attività promozionali di sviluppo; o sociali; anche promuovendo e/o partecipando alla programmazione negoziata pubblica e privata e relativi programmi/progetti attuativi quali l'intesa istituzionale di programma, l'accordo di programma quadro, accordo di programma, patto territoriale, contratto d'area, ed altri previsti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

#### Titolo IV: Soci

**Art.7-** L'associazione è offerta a tutti coloro che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Gli associati avranno diritto di voto in Assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale(art.2352,comma 2,c.c.).

L'ammissione a socio è deliberazione dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta dal richiedente.

Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun socio e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art.2526 c.c. in caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio associativo, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione.

L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all'escluso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## Titolo V: Risorse Economiche

**Art.8-** Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

All'Assemblea dei soci spetta:

- a) L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) L'approvazione del Rendiconto economico-finanziario, nonché della relativa relazione;
- c) Delibera sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;
- d) L'approvazione del regolamento interno;
- e) L'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative, culturali e formative.

**Art.11-** L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga richiesta dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delega, mediante convocazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno trenta giorni prima della data di riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo, e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in un ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di questi, in armonia con le finalità

istituzionali e lasciando comunque sempre la priorità al finanziamento di attività culturali-educative nei riguardi di persone svantaggiate.

È vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.

#### Titolo VI: Organi dell'Associazione.

**Art.9-** Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo.

#### Titolo VII: Assemblea dei soci

**Art.10-** L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione, l'assunzione ed il licenziamento di personale dipendente, di predisporre il Rendiconto dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

**Art.14-** Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario, e l'Economo-Cassiere.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

**Art.12-** Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le modificazioni del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settanta per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

### Titolo VIII: Consiglio Direttivo

**Art.13-** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. L'assemblea elegge il consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

**Art.15-** Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio dovrà essere invitato alle riunioni almeno sette giorni prima, solo in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Art.16-** Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione

all'associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art.17-** All'Economo-Cassiere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il Rendiconto dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

**Art.18-** La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente o in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente. Il Presidente cura l'osservanza della norma statutarie e regolamentari e il corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione.

#### Titolo IX: Probiviri.

**Art.19-** L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

#### Titolo X: Esercizio sociali

**Art.20-** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Rendiconto che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura.

#### Titolo XI: Scioglimento.

**Art.21-** In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazione, ONLUS o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### Titolo XII : Norma di chiusura.

**ART.22** - Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.